

DM MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 11 GENNAIO 1995

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE MINORI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA OD A NOTIFICA NEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE E DEPOSITI DI OLII MINERALI

Visto il *DPR 18 aprile 1994, n. 420*, concernente il regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali, in particolare l'art.5, commi 2 e 3;

Considerate le intese raggiunte nel corso di riunioni preparatorie e di coordinamento con i Ministeri delle finanze, dell'interno, dei trasporti e della navigazione, in qualità di principali amministrazioni interessate;

Considerate altresì le proposte e le osservazioni raccolte presso le organizzazioni rappresentative degli operatori industriali del settore petrolifero;

Art. 1. Opere minori

1. Sono individuate all'allegato A del presente decreto le opere minori definite all'art. 5, comma 2, del DPR 18 aprile 1994, n. 420, che, fatti salvi gli eventuali obblighi fiscali, di sicurezza ed ambientali, nonché gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, vengono autorizzate da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza richiesta di pareri ad amministrazioni o enti.

2. La procedura autorizzativa del presente decreto non si applica nei casi in cui le opere comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti che richiedono autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 15, lettera a), del DPR 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2 Procedura di autorizzazione delle opere minori

1. La domanda di autorizzazione per le opere di cui al precedente articolo deve essere presentata in carta da bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. Una copia della domanda deve essere inoltrata al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette, all'Ufficio tecnico di finanza e agli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e, per gli impianti costieri, anche al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale demanio e porti e alla capitaneria di porto competente.

2. La domanda deve contenere una descrizione tecnica e, ove necessario, una planimetria dell'impianto, eseguite da un professionista abilitato o da un tecnico dell'azienda richiedente. Nella stessa domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, dichiara che l'opera mantiene o migliora i livelli di sicurezza esistenti e non modifica il regime delle emissioni inquinanti.

L'interessato deve altresì dichiarare nella predetta domanda che sono stati attivati nei confronti degli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per

quanto attiene gli impianti costieri, emette la propria determinazione, ai sensi dell'art. 52 del codice della navigazione, entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il provvedimento di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso il termine suddetto, l'interessato può comunque dare inizio all'opera, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli organi indicati al comma 1 del presente articolo.

4. L'esercizio delle opere indicate dal punto 5 al punto 13 dell'allegato A non è subordinato all'effettuazione del collaudo previsto dall'art. 11 del DPR 18 aprile 1994, n. 420 e, per gli impianti costieri, anche dall'art. 48 del regolamento del codice della navigazione, fatta salva la possibilità delle ispezioni e verifiche successive ex art. 49 del citato regolamento di codice della navigazione. Resta fermo l'obbligo di collaudo per le opere indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 dello stesso allegato.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato terrà conto delle opere realizzate nel corso degli eventuali aggiornamenti del provvedimento di concessione o autorizzazione.

Art. 3 Opere non soggette ad autorizzazione

1. Le opere comprese nell'allegato B del presente decreto non sono soggette ad autorizzazione e possono essere eseguite successivamente all'invio di una comunicazione, redatta in carta semplice e descrittiva dell'opera, all'ufficio tecnico di finanza e agli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e, per gli impianti costieri, anche al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale demanio e porti e alla capitaneria di porto competente.

Per le opere indicate ai punti da 2 a 8, la comunicazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base ed al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette.

2. Gli interventi di manutenzione che comportino il ripristino, la riparazione e la sostituzione di attrezzature, non compresi tra le opere degli allegati A e B del presente decreto, non sono soggetti ad alcuna procedura autorizzativa. Di essi dovrà tuttavia essere data comunicazione contestuale all'ufficio finanziario che esercita la vigilanza sull'impianto.

3. Le opere di cui ai commi 1 e 2 non sono sottoposte al collaudo ai sensi dell'art. 11 del DPR 18 aprile 1994, n. 420.

Art. 4 Disposizioni finali

1. L'elenco delle opere allegato costituisce parte integrante del presente decreto e potrà essere aggiornato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con procedura analoga a quella utilizzata per l'emanazione del presente decreto, sulla base di esigenze di flessibilità operativa e secondo le linee di evoluzione tecnologica del settore petrolifero.

2. Resta ferma la facoltà delle amministrazioni di effettuare i controlli di competenza, al fine della verifica del rispetto dei requisiti fiscali, ambientali e di sicurezza.